

Promemoria n. 02

Uffici di esecuzione e fallimenti

Valevole dal 1° gennaio 2008



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel gennaio 2001 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). La presente versione comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli del promemoria edito nel 2001. Inoltre, la pubblicazione è completata dalle principali disposizioni di legge (allegato 1) e dai moduli più importanti per gli uffici di esecuzione e fallimenti (allegato 2).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente promemoria
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
DTF	Decisione del tribunale federale
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
ORC	Ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio (RS 221.411)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
UE	Ufficio/Uffici d'esecuzione
UF	Ufficio/Uffici di fallimento

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie

Pagina

1.	Introduzione	7
2.	In generale (esecuzione speciale e generale)	8
2.1	Il debitore è contribuente	8
2.2	I beni e le prestazioni di servizi provengono dal patrimonio aziendale, vale a dire che sono stati utilizzati per scopi commerciali	9
2.3	Tipo d'esecuzione forzata	9
3.	Procedura di pignoramento e di realizzazione del pegno	10
3.1	In generale.	10
3.2	Che cosa occorre conteggiare?	10
4.	Procedura di fallimento e di concordato	12
4.1	In generale.	12
4.1.1	Crediti IVA sorti prima della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria.	13
4.1.2	Crediti IVA sorti dopo la dichiarazione di fallimento o la concessione della moratoria concordataria.	14
4.2	Che cosa occorre conteggiare?	14
5.	Rilascio di giustificativi (fatture, contratti di acquisto ecc.)	17
Allegato 1: Estratto delle disposizioni della LIVA		19
Allegato 2: Moduli.		22
Annuncio dei ricavi realizzati nella procedura esecutiva		22
Rendiconto di Liquidazione		26
Procedura di notifica		28

Valevole fino al 31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Introduzione

La presente pubblicazione è destinata agli uffici d'esecuzione (UE) e agli uffici di fallimento (UF). Le brevi e in parte schematiche informazioni forniscono raggugli sulle pertinenti disposizioni della LIVA e sul trattamento fiscale di prestazioni nell'ambito dell'esecuzione forzata.

L'IVA è un'imposta onnifase al netto che include ogni fornitura o prestazione di servizi a ogni stadio economico. Pertanto, soggiacciono all'IVA i beni forniti o le prestazioni di servizi eseguite dal prestatore contribuente al destinatario della prestazione.

La base di calcolo dell'IVA è la controprestazione. Conformemente all'articolo 33 capoverso 2 LIVA si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi.

Il prestatore può chiedere il rimborso dell'IVA trasferitagli da altri contribuenti (stadio economico anteriore) mediante deduzione dell'imposta precedente. Una strutturazione coerente dell'IVA in quanto imposta onnifase con deduzione dell'imposta precedente fa sì che, di principio, vengono imposte soltanto le operazioni al consumatore finale.

Affinché questo sistema non venga interrotto nell'ambito dell'esecuzione forzata, l'articolo 8 LIVA specifica che si considerano forniture di beni e prestazioni di servizi anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità. Con ciò si intende principalmente la realizzazione forzata su ordine di un'autorità.

I ricavi provenienti dalle procedure esecutive sono quindi imponibili se l'escusso o il fallito è contribuente. Come parte dei costi di realizzazione/della massa (DTF 129 III 200), l'IVA viene versata all'AFC **prima** della ripartizione da parte dell'UE/UF o del commissario/liquidatore in nome del debitore contribuente¹.

D'altra parte non soggiacciono all'IVA gli atti che l'UE/UF effettua nell'esercizio della sua sovranità nell'ambito dell'esecuzione speciale e generale. Non sono soggette all'IVA neppure le prestazioni eseguite da persone incaricate dagli uffici competenti di svolgere questi compiti (ciò non vale però per le prestazioni eseguite da persone ausiliarie ingaggiate dalle persone incaricate). Nelle fatture emesse dagli organi di esecuzione forzata non va quindi fatto alcun riferimento all'IVA. Non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

L'IVA è un'imposta di **autotassazione**. Il contribuente (risp. il suo rappresentante) è l'unico responsabile della completa ed esatta imposizione delle proprie cifre


¹ Per "debitore" si intende l'escusso, il debitore concordatario o il fallito, che, in quanto prestatore, fornisce o esegue, da sé o rappresentato da organi di esecuzione forzata, beni o prestazioni di servizi ai suoi destinatari della prestazione (acquirenti o destinatari della prestazione nella procedura di esecuzione forzata).

d'affari, della determinazione dell'imposta precedente deducibile e di eventuali rettifiche.

L'AFC fissa il debito fiscale tramite decisione unicamente se esso è contestato.


2. In generale (esecuzione speciale e generale)

Nelle procedure di esecuzione forzata secondo l'articolo 8 LIVA le controprestazioni per la vendita di beni o prestazioni di servizi soggiacciono all'IVA all'aliquota d'imposta determinante **se il debitore è contribuente (p. es. cifra d'affari >75 000 franchi l'anno) e iscritto nel registro dei contribuenti IVA.**




2.1 Il debitore è contribuente

Sono imponibili all'aliquota determinante unicamente le controprestazioni per le vendite di beni provenienti **dal patrimonio aziendale** e le prestazioni di servizi nell'ambito **dell'attività aziendale**.




2.2

I beni e le prestazioni di servizi provengono dal patrimonio aziendale, vale a dire che sono stati utilizzati per scopi commerciali



2.3

Tipo d'esecuzione forzata



3. Procedura di pignoramento e di realizzazione del pegno

3.1 In generale


I ricavi ottenuti mediante la procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno sono annunciati tramite l'apposito modulo ufficiale dell'AFC "Annuncio dei ricavi realizzati nella procedura esecutiva" (☞ allegato 2) e l'IVA dovuta viene versata.

3.2 Che cosa occorre conteggiare?

Il rendiconto IVA è allestito secondo le disposizioni della LIVA. Di seguito è offerta una **panoramica** delle principali disposizioni applicabili.

Come già indicato nella cifra 2.2, in primo luogo occorre esaminare se saranno venduti singoli beni o prestazioni di servizi o se sarà alienato un patrimonio totale o parziale. In caso di vendita di un patrimonio totale o parziale a un destinatario contribuente è applicabile la **procedura di notifica**.

Nei **casi rimanenti** occorre procedere nel seguente modo:



A Vendita di beni mobili e/o effettuazione di prestazioni di servizi

In caso di realizzazione di beni o di effettuazione di prestazioni di servizi, il credito fiscale nasce al momento dell'aggiudicazione al maggior offerente (art. 8 LIVA). L'IVA è inclusa nel ricavo conseguito. Essa rientra nei **costi di realizzazione/della massa**, è conteggiata normalmente ed è versata **in anticipo su tutto** all'AFC (DTF 129 III 200).

B Locazione/affitto di immobili o parti di immobili

In caso di procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno, di regola sono pignorate anche le pigioni.

Se il debitore contribuente escusso affitta/loca immobili o parti di immobili ad altre imprese, occorre verificare l'eventuale esistenza di **un'autorizzazione per l'imposizione volontaria degli affitti** (opzione). Se ciò non risulta dai documenti commerciali del debitore, l'AFC fornisce informazioni in merito.

In caso di **opzione**, l'IVA inclusa nell'affitto (affitto IVA inclusa) costituisce **parte dei costi di realizzazione/della massa** (DTF 129 III 200).


Le pigioni per la cui imposizione il debitore non ha optato sono escluse dall'IVA.

C Vendita di immobili o di parte di immobili

Di regola, la vendita di immobili o di parte di immobili è esclusa dall'IVA (art. 18 n. 20 LIVA).

Poiché a determinate condizioni (art. 26 cpv. 2 LIVA) è possibile **l'imposizione volontaria delle cifre d'affari** (opzione) realizzate con le vendite di immobili (senza il valore del terreno), alla vendita occorre verificare se vi è o no **opzione**.

Inoltre, occorre chiarire se il debitore applica il **metodo effettivo** o dell'**aliquota saldo**. Se ciò non risulta dai documenti commerciali del debitore, l'AFC fornisce informazioni in merito.



a) Imposta sulla fornitura

Se si opta per la vendita di un immobile, la controprestazione (senza il valore del terreno) soggiace all'IVA all'aliquota normale. Se invece non vi è alcuna opzione per la vendita, l'AFC può autorizzarla ancora soltanto in fondati singoli casi. Il credito fiscale nasce al momento dell'aggiudicazione al maggior offerente e l'IVA è inclusa nel ricavo conseguito. L'IVA sul ricavo dell'immobile (edificio), senza il valore del terreno, costituisce parte dei costi di realizzazione/della massa (DTF 129 III 200).

b) Imposta sul consumo proprio

Se l'AFC non ha autorizzato l'opzione per la vendita, è dovuta l'imposta sul consumo proprio. È imposto il valore attuale delle spese di miglioria.

Il credito fiscale nasce al momento dell'aggiudicazione (vendita che origina la modifica d'utilizzazione) al maggior offerente ed è incluso nel ricavo conseguito. Esso costituisce parte dei costi di realizzazione/della massa.

☞ Per più ampie informazioni sull'imposta sul consumo proprio vedi opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione", nonché nm. 428 segg.

4. Procedura di fallimento e di concordato

4.1 In generale

L'assoggettamento termina con la cessazione dell'attività imponibile. In caso di liquidazione patrimoniale, segnatamente liquidazione volontaria o fallimentare oppure concordato con abbandono dell'attivo, l'assoggettamento termina con la chiusura della procedura di liquidazione (art. 29 LIVA).

L'IVA è una mera imposta di autotassazione; ciò vale anche in caso di dichiarazione di fallimento o di concessione della moratoria concordataria. Il contribuente (risp. il suo rappresentante; art. 11 e 32 cpv. 1 lett. c LIVA, art. 240 e 295 LEF) è l'unico responsabile della completa ed esatta imposizione delle sue cifre d'affari, della corretta determinazione dell'imposta precedente deducibile e di eventuali rettifiche.



Nella dichiarazione dell'IVA (art. 45 e 46 LIVA) si distingue fra crediti IVA sorti **prima e dopo** la dichiarazione di fallimento o la concessione della moratoria concordataria (☞ cifre 4.1.1 e 4.1.2).

4.1.1 Crediti IVA sorti prima della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria

L'IVA dovuta fino alla dichiarazione di fallimento o fino alla concessione della moratoria concordataria rientra nel fallimento, rispettivamente nel concordato. Secondo le vigenti disposizioni legali l'IVA non è privilegiata.

Il contribuente è tenuto a conteggiare l'IVA conformemente all'articolo 46 LIVA. Egli calcola l'IVA sulla propria cifra d'affari (debitori) e deduce a titolo d'imposta precedente l'IVA trasferitagli (creditori) nell'ambito della sua attività imponibile.

Al momento della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria è già assodato che il contribuente non potrà far fronte, o non completamente, ai suoi obblighi di pagamento. Se il contribuente conteggia l'imposta con il metodo effettivo (e non con il metodo dell'aliquota saldo), ciò può richiedere rettifiche per quanto riguarda l'imposta precedente (creditori).

Segnatamente in caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute (art. 43 LIVA) occorre tener conto del fatto che i **costi effettivamente pagati** dal debitore sono inferiori a quelli realmente fatturati.



A partire dal momento della dichiarazione di fallimento o della concessione della moratoria concordataria, i creditori scoperti non possono più essere pagati completamente. Per questa ragione il debitore contribuente deve ridurre la deduzione dell'imposta precedente nella misura del mancato pagamento (art. 40 LIVA).

I documenti commerciali (o eventuali insinuazioni di credito) riportano le controprestazioni (crediti fatturati al debitore) che non sono state pagate affatto o non completamente. La riduzione della deduzione dell'imposta precedente **nella misura del mancato pagamento** (art. 40 LIVA) è attribuita ai periodi fiscali **prima** della dichiarazione di fallimento, rispettivamente **prima** della concessione della moratoria concordataria, poiché nella procedura di fallimento e di concordato si tiene conto delle masse.

Se il debitore allestisce i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute, al momento della dichiarazione di fallimento, rispettivamente della concessione della moratoria concordataria, è necessario passare all'allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute. Il mutamento non comporta una rettifica conformemente all'articolo 40 LIVA, in quanto la deduzione dell'imposta precedente non è ancora stata fatta valere. Occorre per contro determinare l'imposta precedente deducibile, che sarà definita in base al pagamento dei dividendi. Per il debitore il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sussiste unicamente nell'entità dei dividendi previsti e rientra nel fallimento/concordato.

Secondo l'articolo 44 cpv. 2 LIVA vale lo stesso anche in caso di rettifiche della cifra d'affari (debitori).

Se il debitore non inoltra i rendiconti, l'AFC fissa l'IVA dovuta mediante una tassazione d'ufficio (art. 60 LIVA).

Se il credito fiscale è **contestato** nella procedura di fallimento o di concordato (p. es. dall'amministrazione del fallimento, dal debitore o dal liquidatore), ciò va comunicato all'AFC prima della collocazione definitiva (art. 69 cpv. 2 LIVA). Contestazioni sulla fondatezza materiale dei crediti fiscali sono trattate in ogni caso nella procedura secondo gli articoli 63 e 69 capoverso 2 LIVA (competenza dell'AFC). Non è ammessa la contestazione della graduatoria né la cessione dei diritti (p. es. art. 260 LEF, vedi anche GAAC 67.22).

4.1.2 **Crediti IVA sorti dopo la dichiarazione di fallimento o la concessione della moratoria concordataria**

L'IVA sorta dopo la dichiarazione di fallimento o dopo la concessione della moratoria concordataria costituisce un **debito della massa**, è conteggiata normalmente ed è versata **in anticipo su tutto e per intero** all'AFC. (DTF 126 III 294). Per questi debiti della massa l'AFC può anche avviare un'esecuzione. In caso di concordato con transazione di dividendi l'IVA è versata, come per i debiti della massa, **prima** del pagamento dei dividendi (art. 310 cpv. 2 LEF, art. 32 cpv. 1 e 2 LIVA).

L'assoggettamento termina soltanto con la "**chiusura**" del fallimento o del concordato (art. 29 LIVA). Per tanto, gli obblighi di allestire il rendiconto (art. 46 LIVA) e di pagamento (art. 47 LIVA) si fondano parimenti sulle disposizioni legali.

Di regola, l'AFC fa pervenire all'amministrazione del fallimento, rispettivamente al commissario o liquidatore, un cosiddetto rendiconto di liquidazione (☞ allegato 2) per il conteggio delle cifre d'affari durante la procedura di fallimento o di concordato. Ciò consente di allestire un unico rendiconto IVA per più periodi fiscali, al momento della "chiusura" della solitamente breve procedura LEF (ca. ¾ di anno).

L'UF comunica per scritto all'AFC se la procedura di fallimento o di concordato dura più a lungo (oltre un anno). L'AFC decide in questi casi se è opportuno allestire il rendiconto IVA periodicamente secondo l'articolo 45 segg. LIVA.

Se i rendiconti IVA non vengono inoltrati, l'AFC fissa l'IVA dovuta mediante una tassazione d'ufficio (art. 60 LIVA).

4.2 **Che cosa occorre conteggiare?**


Il rendiconto IVA durante la procedura di fallimento o di concordato è allestito secondo le disposizioni della LIVA. Il debitore contribuente può dedurre l'imposta

precedente effettivamente pagata ai prestatori (p. es. fornitori) (☞ cifra 4.1), a condizione che tali prestazioni siano effettuate per scopi imponibili.

Di seguito è offerta una **panoramica** delle principali disposizioni applicabili.

Come già indicato alla cifra 2.2, in primo luogo occorre esaminare se saranno venduti singoli beni o prestazioni o se sarà alienato un patrimonio totale o parziale. In caso di vendita di un patrimonio totale o parziale a un destinatario contribuente è applicabile la **procedura di notifica**.

Nei **casi rimanenti** occorre procedere nel seguente modo:



A Vendita di beni mobili e/o effettuazione di prestazioni di servizi

Nella procedura di fallimento o di concordato il credito fiscale nasce con la realizzazione di beni o l'effettuazione di prestazioni di servizi al momento dell'aggiudicazione al maggior offerente (art. 8 LIVA). L'IVA è inclusa nel ricavo conseguito. Essa rientra nei **costi di realizzazione/della massa** (DTF 129 III 200), è conteggiata normalmente ed è versata **in anticipo su tutto** all'AFC (DTF 126 III 294).

B Locazione/affitto di immobili o di parti di immobili

Nell'ambito di una procedura di fallimento o di concordato di regola possono venire a scadenza anche le pignoni.

Se il debitore contribuente affitta/loca immobili o parti di immobili ad altre imprese, occorre verificare l'eventuale esistenza di un'**autorizzazione per l'imposizione volontaria degli affitti** (opzione). Se ciò non risulta dai documenti commerciali del debitore, l'AFC fornisce informazioni in merito.

In caso di **opzione**, l'IVA inclusa nell'affitto (affitto IVA inclusa) costituisce **parte dei costi di realizzazione/della massa** (DTF 129 III 200).

Dopo la dichiarazione di fallimento o la concessione della moratoria concordataria, di regola l'AFC non autorizza nuove opzioni.


Le pigioni per la cui imposizione il debitore non ha optato sono escluse dall'IVA.

C Vendita di immobili o di parte di immobili

Di regola, la vendita di immobili o di parte di immobili è esclusa dall'IVA (art. 18 n. 20 LIVA).

Poiché a determinate condizioni (art. 26 cpv. 2 LIVA) è possibile l'**imposizione volontaria delle cifre d'affari** (opzione) realizzate con le vendite di immobili (senza il valore del terreno), alla vendita occorre verificare se vi è o no **opzione**.

Inoltre, occorre chiarire se il debitore applica il metodo **effettivo** o dell'**aliquota saldo**. Se ciò non risulta dai documenti commerciali del debitore, l'AFC fornisce informazioni in merito.



a) Imposta sulla fornitura

Se si opta per la vendita di un immobile, la controprestazione (senza il valore del terreno) soggiace all'IVA all'aliquota normale. Se invece non vi è alcuna opzione per la vendita, l'AFC può autorizzarla ancora soltanto in fondati singoli casi. Il credito fiscale nasce al momento dell'aggiudicazione al maggior offerente e l'IVA è inclusa nel ricavo conseguito. L'IVA sul ricavo dell'immobile (edificio), senza il valore del terreno, costituisce parte dei costi di realizzazione/della massa (DTF 129 III 200).

b) Imposta sul consumo proprio

Se l'AFC non ha autorizzato l'opzione per la vendita, è dovuta l'imposta sul consumo proprio. È imposto il valore attuale delle spese di miglioria.

Il credito fiscale nasce al momento dell'aggiudicazione (vendita che origina la modifica d'utilizzazione) al maggior offerente ed è incluso nel ricavo conseguito. Esso costituisce parte dei costi di realizzazione/della massa.

☞ Per più ampie informazioni sull'imposta sul consumo proprio vedi opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione", nonché nm. 428 segg.

5. Rilascio di giustificativi (fatture, contratti di acquisto ecc.)

Il destinatario della prestazione contribuente e che è in possesso di una fattura/ricevuta che adempie le condizioni dell'articolo 37 LIVA può far valere un'eventuale deduzione dell'imposta precedente. La fattura/ricevuta deve contenere almeno i dati seguenti:

- a) il nome e l'indirizzo con i quali il fornitore o prestatore di servizi è iscritto nel registro dei contribuenti IVA o che è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, così come il suo N.IVA;

Per quanto riguarda l'indirizzo che il fornitore o prestatore è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, è determinante unicamente l'indicazione della località. La strada, il numero di avviamento postale e della via, ecc. sono irrilevanti. Sono ammessi anche indirizzi di caselle postali in territorio svizzero e indirizzi di filiali, succursali, ecc., indipendentemente che tali indirizzi siano o no iscritti nel registro di commercio o nel registro dei contribuenti IVA.²

- b) il nome e l'indirizzo del destinatario della fornitura di beni o della prestazione di servizi, con i quali lo stesso è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali;³
- c) la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- d) il genere, l'oggetto o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- e) la controprestazione per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

² Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

³ È applicabile per analogia quanto esposto alla lettera a in merito all'indirizzo (modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005).

- f. l'aliquota d'imposta e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Se i prezzi vengono fatturati IVA inclusa, è sufficiente la definizione "IVA inclusa" con indicazione della rispettiva aliquota d'imposta (p. es. "incl. IVA 7,6%").

A condizione che si tratti di una prestazione soggetta all'obbligo di rendiconto (fornitura imponibile di un bene o prestazione di servizi imponibile), gli UE e UF incaricati della procedura di fallimento o di concordato sono tenuti a emettere un simile giustificativo all'acquirente contribuente che ne fa richiesta.



Le fatture emesse in caso di trasferimento di patrimonio totale o parziale nella procedura di notifica non contengono alcun riferimento all'IVA.

In caso di vendita di beni (o di prestazione di servizi) a un destinatario non contribuente, un giustificativo conforme ai precitati criteri non è necessario.

valevole fino al
31 dicembre 2009

Allegato 1: Estratto delle disposizioni della LIVA

Articolo 5: Principio

Soggiacciono all'imposta le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'imposta (art. 18):

- a. le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- b. le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- c. il consumo proprio sul territorio svizzero;
- d. l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

Articolo 8: Fornitura di beni e prestazione di servizi in virtù di una legge

Si considerano forniture di beni e prestazioni di servizi anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità.

Articolo 23 capoverso 1: Collettività pubbliche (per estratto)

I servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e le persone e le istituzioni alle quali sono affidati compiti di competenza della pubblica amministrazione sono ... Tali servizi, enti, persone e istituzioni non sono assoggettati per le prestazioni fornite nell'esercizio della loro sovranità, anche se riscuotono emolumenti, contributi o altre tasse per tali prestazioni ...

Articolo 29 lettera a: Fine dell'assoggettamento

L'assoggettamento termina:

- a. con la cessazione dell'attività imponibile; in caso di liquidazione patrimoniale, segnatamente liquidazione volontaria o fallimentare oppure concordato con abbandono dell'attivo, l'assoggettamento termina con la chiusura della procedura di liquidazione.

Articolo 32 capoversi 1 lettera c e 2: Responsabilità solidale (per estratto)

¹ Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

- c. alla fine dell'assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di persone senza capacità giuridica: le persone incaricate della liquidazione sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;

² È fatta salva la responsabilità giusta l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Articolo 33 capoverso 1: Base di calcolo per la fornitura di beni e la prestazione di servizi

L'imposta è calcolata sulla controprestazione.

Articolo 40: Riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di diminuzione della controprestazione

Se le controprestazioni versate dal contribuente sono inferiori a quelle convenute o se ha beneficiato di un rimborso, l'imposta precedente deve essere calcolata soltanto sulla controprestazione effettivamente versata oppure essere ridotta nel rendiconto del periodo in cui si è verificata la diminuzione della controprestazione.

Articolo 44 capoverso 2: Sistema di rendiconto

Se la controprestazione versata dal destinatario è inferiore a quella convenuta (segnatamente in seguito a sconti, ribassi, perdite) o se la controprestazione ricevuta è restituita (segnatamente per annullamento della fornitura, ribassi concessi successivamente, rimborsi), si può dedurre questa differenza dalla cifra d'affari imponibile nel rendiconto in cui la diminuzione della controprestazione è stata contabilizzata o il rimborso è stato effettuato.

Articolo 45 capoverso 1 lettera a: Periodo di rendiconto

Il periodo di rendiconto dell'imposta è, di norma, il trimestre civile.

Articolo 46: Autotassazione (per estratto)

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente nella forma prescritta l'imposta e l'imposta precedente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Articolo 47: Pagamento dell'imposta (per estratto)

¹ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è inoltre tenuto a versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'imposta dovuta per tale periodo (imposta sulla cifra d'affari dedotte le imposte precedenti).

² In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio.

³ Se un patrimonio è trasferito, tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito da un contribuente a un altro nell'ambito di una fondazione, di una liquidazione o di una ristrutturazione (quale p. es. una concentrazione di imprese), il contribuente deve adempiere il suo obbligo fiscale mediante notifica della fornitura e della prestazione di servizi imponibili; tale notifica va indirizzata per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro trenta giorni a contare dal trasferimento del patrimonio.

Articolo 60: Tassazione d'ufficio

Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Articolo 63: Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

(per estratto)

- ¹ D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni concernenti la riscossione dell'imposta.

Articolo 69 capoversi 1, 2, 3 e 5: Esecuzione (per estratto)

- ¹ L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, l'imposta, gli interessi, le spese o le multe non sono pagati; è fatta salva l'insinuazione del credito in una procedura di fallimento o di concordato.
- ² Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, la loro collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.
- ³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per la procedura di rigetto dell'opposizione. In caso di decisione passata in giudicato che rigetta l'opposizione ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento è invece competente il giudice cantonale del rigetto dell'opposizione.
- ⁵ Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori.

Valevole fino al 31 dicembre 2009

Allegato 2: Moduli

Annuncio dei ricavi realizzati nella procedura esecutiva

Questo modulo è scaricabile dal sito internet dell'AFC

Divisione principale
dell'imposta sul valore aggiunto



Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraziun federala da taglia AFT

Ufficio di esecuzione competente:

.....
.....
.....
.....

Divisione principale
dell'imposta sul valore aggiunto
Divisione Riscossione
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

Annuncio dei ricavi realizzati nella procedura esecutiva (Esecuzione speciale)

Il sottoscritto Ufficio ha effettuato nella procedura indicata vendite in nome del debitore contribuente soggette all'IVA (vedi promemoria "Uffici di esecuzione e fallimenti", edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'IVA).


Nome e indirizzo del debitore:

.....
.....
.....

N.IVA e n. rif. del debitore:

.....

Panoramica schematica della compilazione del modulo:



A Vendita di beni mobili o prestazioni di servizi attribuiti al patrimonio aziendale

Ricavi della vendita realizzata con beni o prestazioni di servizi (PS)

Genere dei beni o delle PS:

(ev. allegare una lista separata)

Ricavo lordo¹:

Totale imponibile all'aliquota normale: fr.

Totale imponibile all'aliquota speciale: fr.

Totale imponibile all'aliquota ridotta: fr.

B Locazione/affitto di beni immobili (locali)

Se nell'ambito di una procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno sono state pignorate anche le pigioni, occorre verificare l'eventuale esistenza di **un'autorizzazione per l'imposizione volontaria delle pigioni** (opzione).

In caso di **opzione**, l'IVA inclusa nell'affitto (affitto IVA inclusa) costituisce **parte dei costi di realizzazione/della massa** (DTF 129 III 200).

Ricavo lordo delle pigioni: fr.

C Alienazione di immobili commerciali**A. Imposta sulla fornitura**

In caso di vendita di un immobile con opzione autorizzata, il ricavo della vendita (senza il valore del terreno) è imponibile all'aliquota normale.

Ricavo lordo¹ IVA inclusa, ma senza il valore del terreno: fr.

¹ S'intende "ricavo lordo" l'importo pagato dall'acquirente più eventuali compensazioni (debiti saldati) tra debitore e acquirente; l'IVA è considerata inclusa nel ricavo conseguito. L'aliquota d'imposta determinante dipende da come il debitore contribuente allestisce i rendiconti: se egli conteggia con il metodo effettivo, sono determinanti l'aliquota normale, l'aliquota speciale e/o l'aliquota ridotta; se egli conteggia con il metodo dell'aliquota saldo, sono determinanti le aliquote saldo attribuite al debitore.

B. Imposta sul consumo proprio

In caso di vendita **senza** opzione autorizzata, è dovuta l'imposta sul consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b in relazione all'articolo 34 LIVA, nella misura in cui il debitore conteggia l'imposta con il metodo effettivo e ha il diritto alla deduzione totale o parziale dell'imposta precedente.

Domande concernenti il calcolo dell'imposta sul consumo proprio:

- 1) È stato venduto un immobile commerciale? Sì No

In caso affermativo e sebbene l'IVA sia un'imposta di autotassazione, è possibile contattare l'AFC se la risposta alle domande seguenti dà adito a problemi.

- 2) Ricavo lordo¹: fr. di cui valore del terreno: fr.

- 3) Valore assicurativo dell'immobile al momento in cui il debitore è divenuto proprietario (se ciò è avvenuto prima del 1° gennaio 1995 è determinante il valore assicurativo valido a quest'ultima data): fr.

Ulteriore nuova stima (data): fr.

- 4) Data di costruzione, risp. d'acquisto dell'immobile:

Eventuali osservazioni o informazioni complementari utili per l'imposizione conforme a quanto riportato nell'opuscolo speciale "Modifiche d'utilizzazione":

.....

Luogo e data:

Firma:

.....

Nome della persona di riferimento e numero di telefono per ulteriori domande:

.....

Rendiconto di liquidazione

Questo modulo non è scaricabile dal sito internet dell'AFC. Di regola, l'AFC lo trasmette automaticamente agli uffici di fallimenti. In caso contrario può essere richiesto per scritto, telefonicamente o tramite e-mail.

¹ S'intende "ricavo lordo" l'importo pagato dall'acquirente più eventuali compensazioni (debiti saldati) tra debitore e acquirente; l'IVA è considerata inclusa nel ricavo conseguito. L'aliquota d'imposta determinante dipende da come il debitore contribuente allestisce i rendiconti: se egli conteggia con il metodo effettivo, sono determinanti l'aliquota normale, l'aliquota speciale e/o l'aliquota ridotta; se egli conteggia con il metodo dell'aliquota saldo, sono determinanti le aliquote saldo attribuite al debitore.

Rendiconto di Liquidazione

**Divisione principale
dell'imposta sul valore aggiunto**



Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraziun federala da taglia AFT

LA 009999

N.IVA.

Signora, Signor, Ditta

N.RIF.

(da menzionare sempre in caso di corrispondenza)
Per informazioni n.tel.:

Data dell'apertura del fallimento

:

I. CIFRA D'AFFARI / IMPOSTA

Controprestazioni ricevute per forniture e prestazioni di servizi da parte dell'Ufficio dei fallimenti (o di terzi per conto dell'Ufficio dei fallimenti) durante la procedura di liquidazione (incluso il ricavo proveniente da beni pignorati o gravati dal diritto di ritenzione):

- | | | | Cifra d'affari/fr. | Imposta fr. / cts. |
|---------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| a) | Forniture, prestazioni di servizi e consumo proprio | (aliquota normale) | 7,6% | |
| b) | Forniture, prestazioni di servizi e consumo proprio | (aliquota ridotta) | 2,4% | |
| c) | Prestazioni d'alloggio | (aliquota speciale) | 3,6% | |
| d) | Valori di acquisto in caso di procedimento secondo l'art. 35 LIVA (imposizione dei margini) | | 7,6% | |
| e) | Forniture, prestazioni di servizi e consumo proprio | 1a aliquota saldo | | |
| f) | Forniture, prestazioni di servizi e consumo proprio | 2a aliquota saldo | | |
| g) | Operazioni escluse dall'imposta secondo l'art. 18 LIVA | | 0% | |
| h) | Esportazioni di beni, operazioni all'estero e prestazioni a beneficiari secondo l'art. 90 cpv. 2 lett. a LIVA | | 0% | |
| Totale | | | | |

II. IMPOSTA PRECEDENTE DEDUCIBILE PER

- | | Imposta fr. / cts. |
|---|--------------------|
| a) Costi per materiale e prestazioni di servizi | |
| b) Investimenti e altri costi d'esercizio | |
| | + _____ - _____ |

Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni

Osservazioni:

Luogo e data

Firma legale

Rendiconto allestito da: nome e cognome / ufficio contabile

Telefono

Spiegazioni in merito al rendiconto concernente l'IVA dovuta in seguito alla liquidazione

I. CIFRA D'AFFARI / IMPOSTA

- a-c.** Le controprestazioni ricevute vanno imposte all'aliquota corrispondente.
- d.** Beni usati: se il contribuente fallito ha commerciato con beni usati, imponendoli secondo l'articolo 35 LIVA (imposizione dei margini), anche il liquidatore può imporre in questo modo le vendite di beni usati disponibili, a condizione che il contribuente non abbia avuto il diritto di dedurre l'imposta precedente o non abbia esercitato tale diritto.
- e-f.** Se il contribuente fallito ha allestito i rendiconti col metodo delle aliquote saldo autorizzatogli dall'AFC, l'autorizzazione vale fino al termine della liquidazione.
- g.** In questa lettera vanno dichiarate p. es. le alienazioni di immobili non aziendali o di immobili per la cui imposizione non si è optato.
- h.** L'esportazione di beni e le operazioni effettuate all'estero sono esenti dall'imposta, nella misura in cui sono regolarmente comprovate (art. 20 LIVA).
Prestazioni a beneficiari secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera a LIVA.

II. IMPOSTA PRECEDENTE DEDUCIBILE

- a-b.** Con la chiusura dell'azienda alla data della dichiarazione di fallimento non maturano più imposte precedenti. Se l'attività aziendale continua per un periodo di tempo delimitato sotto vigilanza dell'Ufficio di fallimenti, vi invitiamo a contattarci.

L'importo d'imposta dovuto va pagato sul conto postale 30-37-5 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, 3003 Berna, con l'indicazione del N.IVA e del N.RIF.

DIVISIONE PRINCIPALE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Divisione Riscossione

Procedura di notifica

Questo modulo è scaricabile dal sito internet dell'AFC

Divisione principale
dell'imposta sul valore aggiunto



Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraziun federala da taglia AFT

Modulo n. 764 per la notifica giusta l'articolo 47 capoverso 3 LIVA¹

1. Informazioni generali sui partecipanti alla procedura di notifica

	Trasferente	Assuntore
N.IVA		
Nome/ditta		
Indirizzo/sede		
Forma giuridica		
Motivo del trasferimento di patrimonio	<input type="checkbox"/> cessazione dell'attività <input type="checkbox"/> ristrutturazione	<input type="checkbox"/> nuova costituzione <input type="checkbox"/> ristrutturazione
	<input type="checkbox"/> transazione secondo la legge sulla fusione e/o secondo gli art. 19 o 61 della legge federale sull'imposta federale diretta	
Sistema di rendiconto	<input type="checkbox"/> controprestazioni ricevute <input type="checkbox"/> controprestazioni convenute	<input checked="" type="checkbox"/> controprestazioni ricevute ² <input type="checkbox"/> controprestazioni convenute
Metodo di rendiconto	<input type="checkbox"/> metodo dell'aliquota saldo <input type="checkbox"/> metodo effettivo	<input type="checkbox"/> metodo dell'aliquota saldo ² <input type="checkbox"/> metodo effettivo
Si è optato per un'operazione esclusa dall'imposta?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	opzione pure richiesta: <input type="checkbox"/> sì ³ <input type="checkbox"/> no
Iscrizione nel registro dei contribuenti	<input type="checkbox"/> da radiare	<input type="checkbox"/> da iscrivere
Nome e tel. della persona di contatto		

2. Data

del trasferimento: _____ della stipulazione del contratto: _____ della pubblicazione nel registro di commercio: _____

¹ vedi in proposito il promemoria "Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica"

² occorre presentare una richiesta, se l'assuntore viene iscritto nel registro dei contribuenti.*

³ l'assuntore deve presentare di principio una nuova richiesta.* Se il trasferente ha optato per la locazione di immobili e non si verifica un cambiamento di locatario, l'autorizzazione dell'opzione per l'imposizione dell'immobile trasferito mediante procedura di notifica vale anche per l'assuntore.

*) non è necessario in caso di assunzione di attivi e passivi (successione fiscale, vedi art. 30 cpv. 2 LIVA).

3. Informazioni sul patrimonio trasferito

- 3.1 Valore:** - di **tutti** i valori patrimoniali trasferiti (prezzo di vendita) fr.
 - dei valori patrimoniali **imponibili** trasferiti fr.

*il presente modulo dev'essere corredato di un **elenco dettagliato** dei beni e delle prestazioni di servizi trasferiti conformemente alla cifra 3.1 del promemoria n. 11 "Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica".*

3.2 Domande inerenti a immobili

Sono stati trasferiti immobili o parti di immobili?

nell'affermativa: li ha utilizzati per operazioni imponibili o per operazioni per la cui imposizione ha optato?*

nell'affermativa: si auspica un'imposizione del consumo proprio secondo la cifra 4.3 del promemoria n. 11?*

nell'affermativa: l'imposta sul consumo proprio è:

già pagata oppure garantita?

nell'affermativa: importo pagato o garantito: fr. data:

**Se si è risposto affermativamente a una di queste domande, occorre corredare il presente modulo con un elenco separato degli immobili in questione con il rispettivo numero di foglio del mastro.*

4. Domande inerenti a modifiche d'utilizzazione

Esistono valori patrimoniali trasferiti o beni trattenuti dal trasferente che non vengono più utilizzati, in tutto o in parte, per scopi imponibili (p.es. per il fabbisogno privato o per un'attività esclusa dall'imposta)?

valori patrimoniali trattenuti dal trasferente:

sì*
 no

valori patrimoniali ripresi dall'assuntore

sì*
 no

** Se si è risposto affermativamente a una di queste domande, occorre corredare il presente modulo con un elenco separato dei beni e delle prestazioni di servizi in questione con l'indicazione del valore (vedi cifra 4, segnatamente cifra 4.2 del promemoria n. 11 "Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica").*

I sottoscritti prendono atto che:

- sui documenti di trasferimento (fattura, contratto o simili) non possono apparire riferimenti all'IVA;
- il trasferimento di patrimonio dev'essere imposto come fornitura e/o prestazione di servizi, quando non è applicata la procedura di notifica.

Luogo e data

Timbro e firma legale di tutti i partecipanti
trasferente: assuntore:

Vengono presi in considerazione solo i moduli integralmente compilati e firmati da tutti i partecipanti. Coloro che omettono di notificare entro 30 giorni il trasferimento di patrimonio o non rispediscono il modulo entro il termine fissato dall'AFC possono essere multati in virtù dell'art. 86 cpv. 1 LIVA.